



ORIGINALE

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI DELLE ENTRATE. MODIFICAZIONI-
APPROVAZIONE**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.6 DEL 07/04/2014

L'annoduemilaquattordici, addì **sette** del mese di aprile alle ore 18.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Merola Rachele	Consigliere	X	
3	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
4	Nardini Orazio	Consigliere	X	
5	Picchietti Rosaria	Consigliere	X	
6	Vanoni Milena	Consigliere	X	
7	Pasquesi Fabio	Consigliere	X	
8	Preti Erika	Consigliere		X
9	Gianni Linda	Consigliere	X	
10	Pollastrini Paolo	Consigliere	X	
11	Mordini Gabriele	Consigliere		X
12	Botti Orlando	Consigliere	X	
13	Cassettari Christopher	Consigliere	X	
			11	2

Assiste alla seduta il Sig. Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA N. 6 DEL 7/04/2014

Oggetto: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI DELLE ENTRATE. MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14, comma 46, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dal 01/01/2013, ha disposto la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
- il DL n.102/2013, convertito con L.124/2013, in materia di TARES ha apportato significative modificazioni, tra le quali la possibilità per i Comuni in regime di TARSU nel corso del 2012, di confermare anche per il 2013 lo stesso sistema di tassazione e di copertura dei costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti;
- con delibera del C.C. n. 29 del 5/11/2013 questo Comune ha confermato per il 2013 la Tarsu ed il relativo sistema tariffario,
- l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del DI n. 201 del 2011;
- l'art. 13, comma 1, del DI n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU con delibera di Consiglio Comunale 23 Aprile 2012, n. 10 e lo ha successivamente variato con delibera 29 settembre 2012, n. 22;
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013, ha modificato l'art. 3, comma 10, del DI n. 16 del 2012, abrogando la disposizione che prevede l'importo minimo di 30 euro per gli atti di accertamento e per l'iscrizione a ruolo.

Considerato che:

- l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- in attuazione della predetta norma, il DM firmato dal Ministero dell'interno il 13/2/2014, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2014, n. 43, ha prorogato al 30/4/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Preso atto che a seguito della non applicazione dell'art. 3, comma 10, del DL n. 16 del 2012, agli accertamenti comunali, il regolamento deve indicare l'importo minimo degli atti di accertamento, importo che viene fatto coincidere con l'importo minimo dei rimborsi;

Tenuto conto che ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria si ritiene necessario aggiornare il Regolamento Comunale Imu, contenuto nel Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate, per adeguarlo al nuovo contesto normativo apportando le seguenti modifiche:

- l'art. 29, è sostituito dal seguente: *«Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni»;*

- il comma 2, primo periodo, dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: *«Il Comune non procede a porre in essere alcuna attività istruttoria o di accertamento, liquidazione e/o di contestazione e irrogazione delle sanzioni qualora l'ammontare complessivo della somma pretesa, comprensiva di sanzioni interessi e spese non ecceda non supera euro 12,00».*

- il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: *«Non si procede al rimborso di somme, compresi gli interessi, di importo complessivo fino a € 12,00.*

A seguito della non applicazione dell'art. 3, comma 10, del DL n. 16 del 2012, agli accertamenti comunali, il regolamento deve indicare l'importo minimo degli atti di accertamento, importo che viene fatto coincidere con l'importo minimo dei rimborsi;

Tenuto conto che ai fini dell'addizionale comunale IRPEF:

- la previsione è stata elaborata sulla base delle informazioni estratte da SIATEL (anagrafe tributaria)

SI RITIENE di confermare le aliquote in vigore nel 2013;

Tenuto conto che ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

- dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore il nuovo tributo denominato tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 27.12.2013 n° 147 , G.U. 27.12.2013

- la disciplina del nuovo tributo potrebbe subire sostanziali modifiche a seguito di quanto disposto dal D.L. 6/3/2014 n. 16, a tutt'oggi in attesa di conversione;

- sostanziali modifiche potrebbe essere apportata alla determinazione delle tariffe e del piano finanziario;

SI RITIENE pertanto di rinviare a successivi atti l'approvazione del regolamento TARI, del piano finanziario e delle tariffe in materia di tassa rifiuti, dando atto di procedere all'appostazione nel bilancio di previsione per l'anno in oggetto dei pari importi stimati, rispettivamente, a titolo di costo del servizio da coprire ed a titolo di TARI giusto quanto motivato in premessa;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione del 28/03/2014, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area contabile-tributaria dott.ssa Debora Debora Contri, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

TUTTO CIO' PREMESSO si apre il dibattito che viene integralmente registrato su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con otto voti favorevoli e tre astenuti (Botti, Pollastrini, Cassettari);

DELIBERA

A) di apportare al Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate per la disciplina dell'imposta municipale propria e per le entrate tributarie e patrimoniale le seguenti modifiche:

- l'art. 29, è sostituito dal seguente: «*Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni*»;

- il comma 2, primo periodo, dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: «*Il Comune non procede a porre in essere alcuna attività istruttoria o di accertamento, liquidazione e/o di contestazione e irrogazione delle sanzioni qualora l'ammontare complessivo della somma pretesa, comprensiva di sanzioni interessi e spese non ecceda non supera euro 12,00*».

- il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: «*Non si procede al rimborso di somme, compresi gli interessi, di importo complessivo fino a € 12,00*».

B) di rinviare a successivi atti l'approvazione del regolamento TARI, del piano finanziario e delle tariffe in materia di tassa rifiuti, dando atto di procedere all'appostazione nel bilancio di previsione per l'anno in oggetto dei pari importi stimati, rispettivamente, a titolo di costo del servizio da coprire ed a titolo di TARI giusto quanto motivato in premessa;

C) di confermare, ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

- le aliquote e degli scaglioni di reddito seguenti:

a) da 0 euro a 15.000, 00 euro, 0,35%

b) oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 0,55%

c) oltre 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 0,75%

d) oltre 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 0,79%

e) oltre 75.000,00 euro, 0,8%

- l'esenzione dalla citata addizionale accordata ai titolari di un reddito complessivo, definito dall'art.1, comma 4, del D.Lgs. 28/9/98, n. 360, inferiore o pari a € 13.000, precisando che tale soglia di reddito non si intende a titolo di franchigia;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con otto voti favorevoli e tre astenuti (Botti, Pollastrini, Cassettari), reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2014.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
dr. Gianfranco Morganti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ___30-04-2014_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianfranco Morganti

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

lì,06/04/2014

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:

in ordine alla copertura finanziaria:

lì,06/04/2014

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

lì,

Il Revisore dei Conti



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI DELLE ENTRATE. MODIFICAZIONI-
APPROVAZIONE**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.6 DEL 07/04/2014

L'annoduemilaquattordici, addì **sette** del mese di aprile alle ore 18.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Merola Rachele	Consigliere	X	
3	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
4	Nardini Orazio	Consigliere	X	
5	Picchietti Rosaria	Consigliere	X	
6	Vanoni Milena	Consigliere	X	
7	Pasquesi Fabio	Consigliere	X	
8	Preti Erika	Consigliere		X
9	Gianni Linda	Consigliere	X	
10	Pollastrini Paolo	Consigliere	X	
11	Mordini Gabriele	Consigliere		X
12	Botti Orlando	Consigliere	X	
13	Cassettari Christopher	Consigliere	X	
			11	2

Assiste alla seduta il Sig. Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA N. 6 DEL 7/04/2014

Oggetto: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI DELLE ENTRATE. MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE

-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14, comma 46, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dal 01/01/2013, ha disposto la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
- il DL n.102/2013, convertito con L.124/2013, in materia di TARES ha apportato significative modificazioni, tra le quali la possibilità per i Comuni in regime di TARSU nel corso del 2012, di confermare anche per il 2013 lo stesso sistema di tassazione e di copertura dei costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti;
- con delibera del C.C. n. 29 del 5/11/2013 questo Comune ha confermato per il 2013 la Tarsu ed il relativo sistema tariffario,
- l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del DI n. 201 del 2011;
- l'art. 13, comma 1, del DI n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU con delibera di Consiglio Comunale 23 Aprile 2012, n. 10 e lo ha successivamente variato con delibera 29 settembre 2012, n. 22;
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013, ha modificato l'art. 3, comma 10, del DI n. 16 del 2012, abrogando la disposizione che prevede l'importo minimo di 30 euro per gli atti di accertamento e per l'iscrizione a ruolo.

Considerato che:

- l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- in attuazione della predetta norma, il DM firmato dal Ministero dell'interno il 13/2/2014, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2014, n. 43, ha prorogato al 30/4/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Preso atto che a seguito della non applicazione dell'art. 3, comma 10, del DL n. 16 del 2012, agli accertamenti comunali, il regolamento deve indicare l'importo minimo degli atti di accertamento, importo che viene fatto coincidere con l'importo minimo dei rimborsi;

Tenuto conto che ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria si ritiene necessario aggiornare il Regolamento Comunale Imu, contenuto nel Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate, per adeguarlo al nuovo contesto normativo apportando le seguenti modifiche:

- l'art. 29, è sostituito dal seguente: *«Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni»;*

- il comma 2, primo periodo, dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: *«Il Comune non procede a porre in essere alcuna attività istruttoria o di accertamento, liquidazione e/o di contestazione e irrogazione delle sanzioni qualora l'ammontare complessivo della somma pretesa, comprensiva di sanzioni interessi e spese non ecceda non supera euro 12,00».*

- il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: *«Non si procede al rimborso di somme, compresi gli interessi, di importo complessivo fino a € 12,00.*

A seguito della non applicazione dell'art. 3, comma 10, del DL n. 16 del 2012, agli accertamenti comunali, il regolamento deve indicare l'importo minimo degli atti di accertamento, importo che viene fatto coincidere con l'importo minimo dei rimborsi;

Tenuto conto che ai fini dell'addizionale comunale IRPEF:

- la previsione è stata elaborata sulla base delle informazioni estratte da SIATEL (anagrafe tributaria)

SI RITIENE di confermare le aliquote in vigore nel 2013;

Tenuto conto che ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

- dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore il nuovo tributo denominato tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 27.12.2013 n° 147 , G.U. 27.12.2013
- la disciplina del nuovo tributo potrebbe subire sostanziali modifiche a seguito di quanto disposto dal D.L. 6/3/2014 n. 16, a tutt'oggi in attesa di conversione;
- sostanziali modifiche potrebbe essere apportata alla determinazione delle tariffe e del piano finanziario;

SI RITIENE pertanto di rinviare a successivi atti l'approvazione del regolamento TARI, del piano finanziario e delle tariffe in materia di tassa rifiuti, dando atto di procedere all'appostazione nel bilancio di previsione per l'anno in oggetto dei pari importi stimati, rispettivamente, a titolo di costo del servizio da coprire ed a titolo di TARI giusto quanto motivato in premessa;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione del 28/03/2014, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area contabile-tributaria dott.ssa Debora Debora Contri, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

TUTTO CIO' PREMESSO si apre il dibattito che viene integralmente registrato su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con otto voti favorevoli e tre astenuti (Botti, Pollastrini, Cassettari);

DELIBERA

A) di apportare al Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate per la disciplina dell'imposta municipale propria e per le entrate tributarie e patrimoniale le seguenti modifiche:

- l'art. 29, è sostituito dal seguente: «*Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni*»;

- il comma 2, primo periodo, dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: «*Il Comune non procede a porre in essere alcuna attività istruttoria o di accertamento, liquidazione e/o di contestazione e irrogazione delle sanzioni qualora l'ammontare complessivo della somma pretesa, comprensiva di sanzioni interessi e spese non ecceda non supera euro 12,00*».

- il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: «*Non si procede al rimborso di somme, compresi gli interessi, di importo complessivo fino a € 12,00*».

B) di rinviare a successivi atti l'approvazione del regolamento TARI, del piano finanziario e delle tariffe in materia di tassa rifiuti, dando atto di procedere all'appostazione nel bilancio di previsione per l'anno in oggetto dei pari importi stimati, rispettivamente, a titolo di costo del servizio da coprire ed a titolo di TARI giusto quanto motivato in premessa;

C) di confermare, ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

- le aliquote e degli scaglioni di reddito seguenti:

a) da 0 euro a 15.000, 00 euro, 0,35%

b) oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 0,55%

c) oltre 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 0,75%

d) oltre 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 0,79%

e) oltre 75.000,00 euro, 0,8%

- l'esenzione dalla citata addizionale accordata ai titolari di un reddito complessivo, definito dall'art.1, comma 4, del D.Lgs. 28/9/98, n. 360, inferiore o pari a € 13.000, precisando che tale soglia di reddito non si intende a titolo di franchigia;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con otto voti favorevoli e tre astenuti (Botti, Pollastrini, Cassettari), reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2014.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto Gianfranco Morganti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ____30-04-2014_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Gianfranco Morganti

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li,06/04/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:

in ordine alla copertura finanziaria:

li,06/04/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li,

Il Revisore dei Conti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,